



Regolamento

Regolamento comunale per l'apertura e la gestione di sale giochi

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 dell'11/06/2007)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
- DPR 447/1998: il “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” così come modificato dal DPR 440/2000;
- SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
- GIOCHI LECITI: giochi la cui installazione è consentita negli esercizi commerciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del TULPS;
- SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc...

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché del relativo regolamento di attuazione il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:

- a) non esercitate in forma di impresa;
- b) esercitate su area pubblica;
- c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- d) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

Art. 3 – Principi generali

1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;

2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
- b) del decoro artistico ed architettonico della città;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) della quiete della collettività.

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 447/1998 e dal Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico.

5. In allegato al presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

6. Alle attività di gioco di cui al presente regolamento si applicano le vigenti norme in materia di orari dell'attività economica principale che viene svolta nell'esercizio, ivi compresi gli eventuali obblighi di chiusura infrasettimanale, festiva e per ferie.

Art. 4 – Sale giochi ed adempimenti amministrativi

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta a dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

2. La dichiarazione deve contenere:

a) dati anagrafici del richiedente;

b) dati dell'impresa;

c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;

d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;

e) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria;

f) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti.

3. Il subingresso senza modifiche, le modifiche non previste dal precedente comma e la cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 5 – Sale giochi e requisiti

1. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) destinazione d'uso direzionale, commerciale o comunque compatibile in base al vigente strumento urbanistico;

b) distanza da scuole e ospedali secondo quanto prescritto nell'allegato al presente regolamento;

c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso di servizi igienici;

d) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;

e) distanza da ulteriori luoghi sensibili individuati con provvedimento della Giunta tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica;

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:

a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;

b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;

c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;

d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;

e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;

f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;

g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

3. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della Legge 241/1990.

4. Non è comunque consentita l'apertura di sale giochi in locali sottostanti a civili abitazioni senza il consenso, espresso nelle forme di legge e documentato dall'interessato, dell'assemblea dei condomini. Il successivo venir meno del consenso dei condomini non comporta la revoca della abilitazione allo svolgimento dell'attività salvo il rispetto delle vigenti norme in materia di

inquinamento acustico e tutela della quiete pubblica e salvi eventuali provvedimenti dell'Autorità Comunale.

Art. 6 – Sale giochi e svolgimento dell'attività

1. L'accesso alle attività non è consentito ai minorenni secondo quanto previsto nel TULPS e nella tabella dei giochi proibiti.
2. L'orario di apertura delle sale giochi è consentito nel rispetto della vigente ordinanza sindacale in materia ovvero, in assenza, secondo queste limitazioni:
 - a) di regola dalle ore 9 alle ore 23
 - b) dalle ore 10 alle ore 22 per le sale giochi sottostanti civili abitazioni;
 - c) in orario ridotto, sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale.
3. I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti.

Art. 7 – Giochi in esercizi

1. I giochi leciti possono essere installati negli esercizi previsti dalla vigente normativa nel limite massimo previsto dalla stessa.

Art. 8 – Provvedimenti repressivi

1. L'attività di sala giochi viene inibita:
 - a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
 - b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
 - c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
 - d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
2. L'attività è sospesa:
 - a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
 - b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
 - c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 9 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.
2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo allo Sportello Unico delle Attività Produttive.
2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel DPR 447/1998 e nel regolamento comunale sullo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 11 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 02/07/2007.
2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

Allegato A - REQUISITI

SALE GIOCHI

DISTANZE

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) la distanza dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili individuati in base al presente regolamento, dovrà essere non inferiore a **150 metri**.

REQUISITI STRUTTURALI

Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non deve essere inferiore a 2,70 mt.

I rapporti illuminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (DPCM 215/1999 e succ. mod. ed integr.) ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative anche, mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

DOTAZIONE DI PARCHEGGI

In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal Piano Regolatore comunale dovranno essere reperiti parcheggi su area privata, anche in caso di ampliamento di attività esistente, in misura non inferiore ad 1 mq ogni 5 apparecchi di intrattenimento. Tale disposizione non si applica nelle zone A e B satura del Piano Regolatore Generale.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare **un terzo** della superficie utile, cioè della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, esclusi i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari.

Il locale dovrà essere dotato di due servizi igienici, con relativo antibagno, distinti per sesso ed conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

PRESCRIZIONI GENERALI

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messa a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

L'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

BOWLING

DISTANZE

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) la distanza dalle scuole e dagli ospedali e dagli altri luoghi sensibili individuati in base al presente regolamento, dovrà essere non inferiore a **150 metri**.

REQUISITI STRUTTURALI

Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non deve essere inferiore a 3,00 mt.

I rapporti illuminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (DPCM 215/1999 e succ. mod. ed integr.) ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative anche ,mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

DOTAZIONE DI PARCHEGGI

In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal Piano Regolatore comunale dovranno essere reperiti parcheggi su area privata, anche in caso di ampliamento di attività esistente, in misura non inferiore ad 5 posti auto per ogni pista di bowling e nella misura prevista per le sale giochi in caso di installazione di giochi leciti all'interno dell'attività. Tale disposizione non si applica alle zone A e B satura del Piano Regolatore Generale.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare un terzo della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, escluse le piste da gioco, i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari.

Il locale dovrà essere dotato di due servizi igienici, con relativo antibagno, distinti per sesso ed conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il locale dovrà essere dotato di una sala di attesa, nella quale potranno essere installati videogiochi ed altri apparecchi di intrattenimento in misura non superiore a 8 apparecchi.

Il locale dovrà essere dotato di una sala per il cambio delle scarpe del pubblico, distinta dalla sala di attesa e dotata di armadietti in misura non inferiore al doppio del numero di piste da gioco.

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

PRESCRIZIONI GENERALI

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messa a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

L'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.